

## Codice appalti, no ad accordi fra p.a. in cui non c'è attività in comune

Viola il codice appalti il ricorso ad accordi fra amministrazioni in cui non è presente attività in comune, si ricorre ad affidamenti esterni e si prevede l'anticipazione contrattuale tipica di un appalto di servizi. E' quanto afferma l'Anac, delibera 219 del 10/6/2026, in risposta ad un esposto presentato nei mesi scorsi dall'Oice, l'associazione delle società di ingegneria e architettura, relativo a 38 convenzioni stipulate da un'Agenzia pugliese in base all'art. 15 della legge 241/90 con diversi enti pubblici del territorio regionale. Vi si contestava la sussistenza dei presupposti per ri-

corso agli accordi fra amministrazioni e si eccepiva che questi accordi avessero sottratto al mercato una quota ingente di affidamenti di ingegneria e architettura. Il nodo centrale della questione era focalizzato sulla considerazione che le convenzioni e gli accordi non sembravano prevedere lo svolgimento di attività in collaborazione ma un vero e proprio affidamento di servizi dietro il pagamento di un corrispettivo, ancorché qualificato come "rimborso spese", che finiva per eludere il codice dei contratti pubblici. Nella delibera si dà ragione all'Oice: ad avviso dell'Anac

le convenzioni in esame non possono qualificarsi come accordi di cooperazione tra p.a., ex art. 15 L. 241/1990, con conseguente esclusione dell'applicazione dell'art. 7, co. 4, dlgs 36/2023, che esclude dall'applicazione del Codice gli "accordi di cooperazione" a determinati presupposti. Secondo l'Autorità presieduta da Giuseppe Busia mancavano i presupposti della legge 241 attesa l'assenza di un interesse pubblico effettivamente comune, la mancanza di una reale suddivisione di compiti e responsabilità e, invece, la previsione di movimenti finanziari qualificabili co-

me corrispettivo e non come mero ristoro delle spese. Nelle convenzioni mancava una preventiva individuazione analitica delle attività che concretamente dovevano essere oggetto di collaborazione; le attività dell'Agenzia regionali erano eseguite in proprio o con affidamenti a terzi e lo schema del rapporto era sinallagmatico e non di esercizio in comune con gli enti locali di attività. Inoltre era stata prevista l'anticipazione del prezzo, cosa che configura appalto di servizi estraneo alla legge 241.

Marco Solaia

— © Riproduzione riservata —

